

**Agricoltura.** Le indicazioni dopo il varo del decreto legge di proroga per i terreni montani

# Alla cassa chi ha versato l'acconto

**Gian Paolo Tosoni**

■ Martedì 16 dicembre dovranno effettuare il versamento del saldo **Imu i proprietari di terreni agricoli** non compresi nelle zone di montagna e di collina già individuate con la circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993. Infatti la nuova delimitazione dei terreni di collina e di montagna che riduce l'esenzione a quelli situati in comuni la cui altitudine è superiore a 600 metri (280 metri per i terreni posseduti dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola), secondo l'elenco fornito dall'Istat è rinviato al 26 gennaio 2015. In sostanza il termine del 16 dicembre riguarda il pagamento della seconda rata Imu per i terreni agricoli per i quali è stata versata la prima rata entro il 16 giugno scorso.

La proroga al 26 gennaio 2015 per i terreni che hanno perduto l'esenzione è cosa certa; lo si legge anche in un emendamento alla legge di stabilità e quindi la proroga è salita "sul convoglio" che arriverà a destinazione entro la fine del corrente anno salvo ripensamenti in corsa. È possibile che il periodo intermedio e cioè fino alla approvazione definitiva, venga coperto con un decreto legge.

Peraltro il dato letterale della norma contenuta nell'emendamento chiarisce anche la aliquota dell'imposta municipale che dovrà essere applicata sui terreni che perderanno l'esenzione, che viene espressamente fissata in quella ordinaria del 7,6 per mille.

Fa eccezione l'ipotesi dei comuni che abbiano previsto nelle proprie delibere una aliquota per i terreni agricoli è riguarderà quei territori i quali in base alla predetta cir-

colare n. 9/1993 erano contraddistinti dalla sigla "Pd" (parzialmente delimitata) i quali avendo una parte di territorio già soggetto ad Ici e successivamente ad Imu avevano avuto motivo di deliberare la aliquota Imu. In questi comuni l'imposta municipale potrà essere assolta nel prossimo mese di gennaio anche con la aliquota massima del 10,6 per mille.

Invece per i comuni di collina e di montagna secondo la precedente elencazione nulla è dovuto alla scadenza del 16 dicembre prossimo. Ovviamente nei territori di montagna è dovuta l'Imu sulle aree edificabili possedute da soggetti diversi dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale: invece se le predette aree sono possedute e coltivate dai predetti soggetti in possesso della qualifica professionale scatta l'esenzione totale almeno alla scadenza del 16 dicembre in quanto in questa fattispecie i terreni sono considerati agricoli anche se nello strumento urbanistico sono ricompresi in zone edificabili.

Semmai una esenzione che può essere invocata immediatamente riguarda i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile, che in base al decreto 28 novembre 2014, non ricadono in zone di collina o di montagna (articolo 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014).

La norma non brilla per chiarezza e potrebbe riguardare i terreni acquistati da più persone mediante l'istituto del compendio unico (articolo 7 del D.Lgs. n. 99/2004) ove sussistano tutte le condizioni previste dalla norma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

